REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([1]), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ([2]) stabilisce i tenori massimi autorizzati di ocratossina A e di aflatossine negli alimenti. Possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione solo gli alimenti che rispettano tale tenore massimo.

(2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che siano periodicamente effettuati controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con una frequenza appropriata al conseguimento degli obiettivi del regolamento, fra cui quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.

(3) L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione.

(4) Tale approvazione può essere concessa a un paese terzo soltanto se un audit dell'Unione europea ha dimostrato che i mangimi o gli alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione o altri requisiti equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'Unione.

(5) Nell'aprile 2005 gli Stati Uniti d'America («gli Stati Uniti») hanno presentato alla Commissione una domanda per ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati Uniti sulla contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all'esportazione nell'Unione.

(6) Dopo un audit effettuato dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV), l'approvazione dei controlli pre-esportazione intesi a garantire il rispetto dei tenori massimi di aflatossine stabiliti nel diritto dell'Unione è stata concessa con decisione 2008/47/CE della Commissione ([3]).

(7) L'8 ottobre 2007 il Canada ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti del Canada sul tenore di ocratossina A nel frumento (tenero e duro) e nella farina di frumento destinati all'esportazione nell'Unione europea.

(8) La Commissione ha valutato nel dettaglio le informazioni trasmesse dalla Canadian Grain Commission, l'autorità competente canadese sotto la cui responsabilità sono effettuati i controlli pre-esportazione, e ha ritenuto le garanzie fornite soddisfacenti al fine di accettare la domanda per l'approvazione dei controlli pre-esportazione sul frumento e su alcuni tipi di prodotti derivati riguardo alla presenza di ocratossina A. L'approvazione dei controlli

([1]) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
([3]) Decisione 2008/47/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d'America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 12).